



Percorso di formazione
per operatori fiscali

Modulo 1

Introduzione al Modello 730

Il sistema tributario italiano



SOMMARIO

Introduzione.....	3
Caratteristiche del sistema tributario	3
1.1. Redditi fondiari (capo II del T.I.U.R.)	7
1.2. Redditi di capitale (capo III del T.I.U.R.)	9
1.3. Redditi da lavoro dipendente (capo IV del T.I.U.R.)	9
1.4. Redditi da lavoro autonomo (capo V del T.I.U.R.)	10
1.5. Redditi da impresa (capo VI del T.I.U.R.)	10
1.6. Redditi diversi (capo VII del T.I.U.R.)	11
1.7. Redditi esenti (art.3 del T.I.U.R.)	11
1.8. Redditi soggetti a ritenuta definitiva alla fonte o ad imposta sostitutiva (art. 3 del T.I.U.R.) ..	12
La definizione di imposta	13
2.1. L'imposta	13
2.2. Le imposte dirette	14
2.3. Le imposte indirette	14
L'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF	15
3.1. Il presupposto dell'IRPEF	15
3.2. Soggetti passivi	16
3.3. Periodo d'imposta	16
3.4. Metodi di tassazione	17
Calcolo dell'IRPEF a saldo	18
4.1 Reddito complessivo	19
4.2 Oneri deducibili	19
4.3 Reddito imponibile	19
4.4 Aliquote d'imposta per scaglioni	19
4.5 Imposta lorda	20
Le detrazioni	20

5.1.	detrazioni per carichi di famiglia	21
5.2	Detrazioni per tipologia di reddito	21
5.3	Detrazioni per oneri	21
L'imposta netta		22
Le ritenute		22
7.1	ritenuta alla fonte a titolo d'acconto	22
7.2	ritenuta alla fonte a titolo di imposta	22
Le eccedenze da precedente dichiarazione		23
Gli acconti		23
Il saldo		23
La rateizzazione		24
Le addizionali all'IRPEF		24

Introduzione

Caratteristiche del sistema tributario

Il **SISTEMA TRIBUTARIO** di uno Stato (altrimenti detto FISCO) è l'insieme delle norme e degli strumenti atti a disciplinare il pagamento dei tributi previsti dalla legge a favore dello Stato stesso o di Enti Locali (detti soggetti attivi) da parte dei contribuenti (detti soggetti passivi).

L'imposizione fiscale, oltre a garantire i mezzi economici per finanziare la spesa dell'amministrazione pubblica, è lo strumento di cui si serve lo Stato per reperire i fondi utili a promuovere lo sviluppo e assicurare un'equa distribuzione del reddito tra i cittadini.

Nell'ordinamento giuridico italiano, i principi fondamentali in materia tributaria sono fissati da alcuni articoli della Costituzione Italiana.

Il **PRINCIPIO DI LEGALITÀ** dei tributi è stabilito dall'articolo 23, secondo il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Ciò significa che l'istituzione di un'entrata tributaria, e la sua concreta applicazione, è consentita allo Stato solo in base alla legge, cioè in base ad un atto approvato dal Parlamento: una legge formale vera e propria oppure un atto avente forza di legge, come i decreti delegati ed i decreti legge. Dunque, il prelievo tributario non può essere disposto da un atto della Pubblica Amministrazione.

Il **PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ**, invece, è stabilito dall'articolo 53, in base al quale il sistema tributario deve essere "informato a criteri di progressività". Pertanto, il contributo complessivo dei singoli cittadini alle spese pubbliche deve aumentare in misura più che proporzionale rispetto all'aumento della ricchezza posseduta. Tale principio costituisce un importante strumento di giustizia tributaria e può essere collegato al principio di Uguaglianza Effettiva stabilito dall'articolo 3, secondo comma della Costituzione. Infatti, facendo pagare i tributi con criteri progressivi, ripartendo le entrate riscosse a servizi di utilità generale, lo Stato tende a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale".

Pertanto, l'art. 53 ricorda che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Ne discendono il principio della GENERALITÀ e dell'UNIFORMITÀ dei tributi.

Quindi tutti sono tenuti al pagamento delle imposte in relazione alle proprie possibilità economiche, anche i cittadini stranieri residenti in Italia o che in Italia esercitano un'attività economica o professionale, oppure vi possiedono delle proprietà.

Le imposte sono obbligatorie, in quanto non è possibile sottrarsi al loro pagamento. L'evasione è punita sia con la detenzione che con l'esecuzione forzata sui propri beni, mentre ai pagamenti effettuati in ritardo si applicano interessi e sanzioni.

La pressione tributaria

La **PRESSIONE TRIBUTARIA** è il rapporto fra l'ammontare dei tributi pagati dai contribuenti in un determinato periodo di tempo (l'anno civile) e l'ammontare del reddito nazionale formatosi nel medesimo periodo di tempo. In base all'Ente impositore (cioè il soggetto che incassa il tributo), i TRIBUTI si dividono in STATALI e LOCALI. A titolo esemplificativo, l'Irpef e l'Iva sono tributi statali, mentre l'IMU è un tributo locale.

È possibile classificare le principali entrate tributarie in:

❖ TASSE

Sono il corrispettivo che viene corrisposto ad un ente pubblico da un privato per la fornitura di un bene o un servizio, dietro sua domanda (ad es. tassa sui rifiuti, sulla scuola), la cui riscossione può avvenire in modo diretto o indiretto.

❖ IMPOSTE

Sono prelevamenti coattivi di ricchezza, effettuati dallo Stato per far fronte a tutti i fini di interesse generale. Dal punto di vista giuridico, l'imposta è un'obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato. Le imposte si distinguono principalmente in:

- o **DIRETTE:** in quanto colpiscono una manifestazione immediata di capacità contributiva, rappresentata appunto dalla percezione di un reddito o dal possesso di un patrimonio. Sono imposte dirette l'Irpef, l'Ires o l'IMU.
- o **INDIRETTE:** in quanto colpiscono una manifestazione mediata di ricchezza, rivelata al momento del consumo o dello scambio di un bene. Sono imposte indirette l'Iva e l'imposta di Registro.

❖ CONTRIBUTI

Sono prelievi coattivi di ricchezza, ai quali vengono assoggettate determinate persone che si avvantaggiano in modo particolare di un'opera o di un servizio di pubblica utilità. I contributi presentano i caratteri della tassa (pagati in ragione di un'utilità individuale) e dell'imposta (obbligatorietà).

Le imposte inoltre si contraddistinguono in:

PERSONALI, quando colpiscono la ricchezza in quanto appartenente ad una determinata persona. Tipico esempio di imposta personale è l'Irpef.

REALI, quando nella loro determinazione ha rilevanza solo il valore intrinseco del bene. Tipico esempio di imposta reale è l'IMU.

Elementi costitutivi dell'imposta

Gli elementi principali dell'imposta sono:

- ❖ Il **SOGGETTO ATTIVO**, cioè il soggetto che stabilisce ed incassa il tributo (Stato, Regioni e Comuni);
- ❖ Il **SOGGETTO PASSIVO**, cioè il soggetto che è obbligato al pagamento, cioè il contribuente;
- ❖ La **BASE IMPONIBILE**, cioè il valore sul quale si dovrà applicare l'aliquota (una percentuale) per determinare l'imposta dovuta. La determinazione di tale valore varia da tributo a tributo, tanto in materia di imposte dirette quanto nel campo delle imposte indirette;
- ❖ Il **PERIODO D'IMPOSTA**, cioè il periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l'imposta dovuta. Per le persone fisiche coincide sempre con l'anno solare, per gli altri soggetti può essere anche a cavallo di due anni consecutivi.

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.I.U.R.)

La disciplina giuridica delle imposte dirette è contenuta principalmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale ha coordinato le disposizioni contenute nei decreti istitutivi delle imposte e le numerose norme che si sono succedute per quasi vent'anni.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è entrato in vigore il 1° gennaio 1988 e successivamente sono state emanate le norme correttive, di coordinamento e di attuazione. L'assetto normativo operato dal Testo Unico non può però dirsi definitivo. Infatti, dopo la sua entrata in vigore, esso ha cominciato a subire numerose modifiche che si susseguono tutt'ora, influenzate anche dall'approvazione delle leggi di Stabilità (dette anche leggi Finanziarie) di fine anno, riguardanti non soltanto i parametri quantitativi (come, per esempio, le aliquote percentuali o le detrazioni), ma spesso anche aspetti sostanziali della struttura delle singole imposte.

Il Testo Unico non disciplina soltanto le imposte dirette, ma anche le disposizioni sull'accertamento, sulla riscossione e sulle sanzioni che sono contenute in atti normativi separati. Il Testo Unico è diviso in "titoli" che possiamo definire come macro argomenti (ad esempio, i redditi delle persone fisiche o i redditi delle società), che a loro volta contengono sotto-argomenti chiamati "capi", di seguito divisi per argomenti.

L'IRPEF, l'Imposta sul **R**reddito delle **P**ersone **F**isiche, l'imposta con cui lavoriamo, è regolata nel titolo I del Testo Unico il quale contiene le norme riguardanti la struttura e le modalità di applicazione dell'imposta e le norme relative alla determinazione delle varie specie di reddito.

Le diverse categorie di redditi

La legge fissa i criteri ai quali bisogna attenersi per ciascuna categoria di redditi. Le categorie di reddito sono disciplinate dall'articolo 6 del Testo Unico. I redditi che costituiscono base imponibile ai fini IRPEF sono classificati all'interno di 6 categorie e precisamente:

- a) redditi fondiari
- b) redditi di capitale
- c) redditi di lavoro dipendente
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi d'impresa;
- f) redditi diversi.

1.1. Redditi fondiari (capo II del T.I.U.R.)

I redditi fondiari sono quelli relativi ai terreni ed ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (art. 25 TUIR).

I redditi fondiari si dividono in REDDITI DEI TERRENI e REDDITI DEI FABBRICATI e sono imputati al contribuente in funzione del semplice possesso, salvo specifiche eccezioni. Il reddito dei terreni si distingue poi in reddito DOMINICALE e AGRARIO.

REDDITO DOMINICALE (art. 27 TUIR)

Il reddito dominicale è quella parte di reddito di un terreno che è dovuta alla naturale fertilità del suolo, aumentata eventualmente da opere durevoli di trasformazione come bonifiche, canalizzazioni ed è imputato a colui che possiede il terreno. Il concetto di reddito dominicale presuppone che il terreno sia atto alla coltivazione e quindi dobbiamo escludere i terreni che sono pertinenze degli edifici urbani, i terreni affittati per usi non agricoli, i terreni che appartengono a società o enti commerciali.

REDDITO AGRARIO (art. 32 TUIR)

Il reddito agrario è quella parte di reddito di un terreno che è dovuta all'impiego del capitale e all'organizzazione dell'attività agricola. E' imputato al soggetto che esercita l'agricoltura, proprietario o affittuario che sia. Sono considerate attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno stesso.

REDDITO DEI FABBRICATI (art. 36 TUIR)

Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito catastalmente imputabile (salvo il caso di locazione) a ciascuna unità immobiliare urbana e cioè ogni costruzione o parte di costruzione che sia suscettibile di reddito autonomo.

Il Catasto può essere paragonato ad un immenso registro che ha lo scopo di far conoscere le caratteristiche, l'intestazione e le vicissitudini dei beni immobili ed è suddiviso in catasto dei terreni e catasto edilizio urbano.

Il **Catasto dei Terreni** è un catasto "geometrico" che si basa su procedimenti tecnici di misurazione dei terreni e su rilievi topografici che danno luogo alla formazione della mappa catastale. L'unità di rilevazione è "la particella" e ad ogni particella è assegnato un numero, detto "mappale". Il conteggio del reddito viene effettuato attraverso apposite operazioni di stima ed i terreni sono qualificati secondo il tipo di coltura, ad esempio oliveto, vigneto ecc. Mediante le tariffe d'estimo, invece, si stabilisce il reddito medio di un ettaro di terreno di una determinata qualità e classe, suddiviso in singole particelle.

Il **Catasto Edilizio Urbano** raccoglie le "unità immobiliari urbane", cioè ogni singola parte di immobile idonea a fornire autonomamente utilità; quindi se un fabbricato è suddiviso in appartamenti, ognuno di essi è un'unità a sé stante censita a catasto. Le unità immobiliari sono distinte per "categoria" secondo la loro destinazione (tipo: abitazioni, box, uffici, locali commerciali) e per "classi" a seconda della capacità di reddito. Ad esempio, le abitazioni possono essere di tipo signorile, economico, popolare; i locali commerciali possono essere negozi, depositi, o ancora gli alloggi collettivi come le caserme, i collegi o gli ospedali. Per ciascuna categoria e classe sono fissate le tariffe d'estimo che applicate in concreto ad ogni singola unità immobiliare, a seconda delle sue dimensioni, determinano "la rendita catastale".

La **rendita catastale** (o il canone locativo percepito) va dichiarata dal proprietario dell'immobile o dal titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, diritto di abitazione o altro. In caso di contitolarità nel possesso, il reddito va diviso pro-quota tra i vari possessori. Se l'immobile è acquisito o trasferito nel corso dell'anno, il reddito va dichiarato da ogni soggetto a partire dalla data di inizio del diritto reale di godimento. I fabbricati dei figli minori, nel caso in cui siano oggetto di usufrutto legale, concorrono alla formazione del reddito dei genitori.

Il Legislatore ha introdotto negli ultimi anni alcune rilevanti novità in materia di imposizione dei redditi fondiari:

- l'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 prevede, a partire dal 2011, la possibilità di optare per la c.d. "CEDOLARE SECCA" a favore dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

La **cedolare secca** rappresenta un regime di tassazione alternativo a quello ordinario IRPEF in base al quale il locatore (persona fisica) può assoggettare i redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo ad un'imposta sostitutiva del 10% o 21%.

- il comma 1 dell'art. 13, DL n. 201/2011 ha disposto l'istituzione anticipata dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, da applicarsi in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'ICI, l'IRPEF e relative Addizionali gravanti sugli immobili non oggetto di locazione.

1.2. Redditi di capitale (capo III del T.I.U.R.)

Per i redditi di capitale il legislatore non fornisce una definizione unitaria, ma elenca una serie di casi specifici. In linea generale, possiamo dire che si tratta di proventi che derivano da operazioni di investimento di capitale liquido. I più diffusi redditi di capitale sono:

- ▶ *gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;*
- ▶ *gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;*
- ▶ *gli utili derivanti da associazioni in partecipazione (di tipo misto o con apporto di solo capitale) e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del Codice Civile;*
- ▶ *i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;*
- ▶ *i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 124/1993 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale.*

1.3. Redditi da lavoro dipendente (capo IV del T.I.U.R.)

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui. Vi sono compresi anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Ai redditi di lavoro dipendente sono assimilati altri redditi fra cui le borse di studio, assegni e sussidi per fini di studio, le indennità e i gettoni di presenza corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni, le indennità dei membri del parlamento, alcuni altri redditi che non derivano né da capitale né da lavoro come l'assegno corrisposto al coniuge nel caso di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio.

La determinazione del reddito, compiuta dal datore di lavoro, avviene tenendo conto di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti, in relazione al rapporto di lavoro

nel periodo d'imposta; si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, a condizione che tali importi siano assoggettati a ritenuta.

1.4. Redditi da lavoro autonomo (capo V del T.I.U.R.)

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni in modo abituale, anche se non esclusivo, compreso l'esercizio in forma associativa, nonché le prestazioni d'opera o di servizi svolti con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Sono inoltre classificati tra i redditi di lavoro autonomo:

- ▶ *I proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e formule, da parte dell'autore o inventore,*
- ▶ *Gli utili derivanti da associazione in partecipazione in qualità di associato quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro,*
- ▶ *Le partecipazioni agli utili spettanti a promotori e soci fondatori di società di capitali,*
- ▶ *Le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia,*
- ▶ *I redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti da parte dei segretari comunali,*

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza fra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso e inerente all'esercizio dell'arte o professione.

1.5. Redditi da impresa (capo VI del T.I.U.R.)

Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, dove per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale delle attività industriale, intermediaria nella circolazione di beni, di trasporto, bancaria, assicurativa. Sono inoltre considerati redditi di impresa le prestazioni di servizi se sono organizzate in forma di impresa, l'attività di sfruttamento di miniere, cave, saline, laghi, stagni ecc. in qualunque modo sia organizzata, i redditi dei terreni spettanti alle società ed agli enti commerciali per la parte che riguarda l'esercizio delle attività agricole. Il reddito di impresa è determinato sulla base delle scritture contabili che le imprese sono obbligate a tenere per legge.

1.6. Redditi diversi (capo VII del T.I.U.R.)

Sotto questa denominazione sono raggruppati alcuni redditi che non si possono inquadrare in nessuna delle categorie precedenti; il carattere che li accomuna è che si tratta di redditi che derivano da attività o situazioni saltuarie. Sono redditi che non costituiscono reddito di capitale e non sono percepiti nell'esercizio di arti e professioni. Sono redditi diversi:

- ▶ *plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione anche parziale dei terreni e degli edifici;*
- ▶ *plusvalenze realizzate mediante vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione o adibiti per la maggior parte del periodo ad abitazione principale;*
- ▶ *plusvalenze realizzate mediante vendita di terreni edificabili;*
- ▶ *somme percepite a titolo di indennità di esproprio;*
- ▶ *redditi dei terreni e fabbricati situati all'estero;*
- ▶ *redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;*
- ▶ *plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate;*
- ▶ *premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;*
- ▶ *redditi che derivano dall'utilizzazione di opere dell'ingegno se non sono percepiti dallo stesso autore o inventore.*

1.7. Redditi esenti (art.3 del T.I.U.R.)

Appartengono a questo raggruppamento alcuni redditi che sono esclusi dalla base imponibile Irpef. I redditi esenti sono disciplinati in modo analitico da più norme. Sono in genere redditi di natura risarcitoria od assistenziale con particolari finalità sociali. Si tratta di retribuzioni e compensi, pensioni, sussidi, borse di studio ed altri redditi.

A mero titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria:

- ▶ *Le pensioni sociali, le pensioni di guerra, privilegiate ordinarie corrisposte a militari di leva*
- ▶ *I compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore ad euro 10.000,00.*

- ▶ *Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle Università, dagli Osservatori astrofisici e vesuviano, dagli Enti Pubblici e dalle Istituzioni di Ricerca, dall'ENEA.*
- ▶ *Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa sede e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri impiegati e salariati, ancorché non stabili;*
- ▶ *L'assegno di maternità per la donna non lavoratrice e l'assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori;*
- ▶ *L'indennità di accompagnamento e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;*
- ▶ *Le rendite "perpetue" erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, e le rendite aventi analoga natura (a titolo risarcitorio) corrisposte da Enti previdenziali o assistenziali esteri;*
- ▶ *Le borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario agli studenti universitari, le borse di studio corrisposte dalle università per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;*
- ▶ *Gli assegni periodici destinati al solo mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;*
- ▶ *Gli assegni familiari, erogati nei casi consentiti dalla legge;*
- ▶ *I compensi agli scrutatori e partecipanti agli uffici delle elezioni.*

1.8. Redditi soggetti a ritenuta definitiva alla fonte o ad imposta sostitutiva (art. 3 del T.U.I.R.)

Analogamente ai redditi esenti, sono esclusi dalla base imponibile Irpef i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cioè a ritenuta definitiva) o ad imposta sostitutiva.

A mero titolo esemplificativo, si annoverano:

- ▶ *Gli interessi sui conti correnti bancari o postali, sui BOT o su altri titoli equipollenti dello Stato (titoli del debito pubblico);*
- ▶ *Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (se il contribuente ha optato per il c.d. regime del risparmio amministrato o quello gestito);*

- ▶ *Le rendite pensionistiche corrisposte in Italia dall'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera;*
- ▶ *Le provvigioni per prestazioni svolte dai venditori "porta a porta";*
- ▶ *I compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo da 10.000,00 euro fino a 30.658,28 euro.*

La definizione di imposta

Il sistema tributario è strettamente legato a tutto il sistema dei rapporti politici, sociali ed economici che caratterizzano la nazione e perciò la sua struttura subisce continue modifiche con il mutare della realtà socio economica e politica e del clima culturale.

I moderni sistemi tributari si basano su norme atte a identificare il **presupposto dell'imposta**, cioè la situazione che origina l'obbligo di pagare l'imposta: la titolarità di un reddito o di un patrimonio, la produzione o il consumo di un bene.

La **BASE IMPONIBILE**, cioè la traduzione in termini monetari del presupposto dell'imposta, consiste nell'ammontare del reddito, nel valore del patrimonio o nel prezzo ottenuto o pagato per un bene prodotto o consumato. La base imponibile indica **la CAPACITA' CONTRIBUTIVA** del soggetto: per alcuni tributi essa è dichiarata dal contribuente, per altre vi provvede lo Stato attraverso un accertamento.

Il contribuente è detto anche **UNITÀ IMPOSITIVA**.

Sulla somma che costituisce la base imponibile si applica l'ALiquota d'IMPOSTA, che è espressa in percentuale; se questa percentuale è fissa, cioè uguale per ogni livello della base imponibile, l'imposta è PROPORZIONALE. Invece, se l'aliquota aumenta all'aumentare della base imponibile, l'imposta è PROGREGSSIVA. Questa può essere continua, per classi, per scaglioni, per detrazioni o deduzioni. Infine, se l'aliquota diminuisce all'aumentare della base imponibile, l'imposta si dice REGRESSIVA.

Il prodotto tra la base imponibile e l'aliquota d'imposta determina il **DEBITO D'IMPOSTA**.

2.1. L'imposta

L'imposta è configurata come una prestazione in denaro, istituita e regolata dalla legge, posta a carico dei contribuenti in relazione alla ricchezza di cui godono e secondo principi di equità. Fra l'ente impositore e il contribuente si instaura un rapporto giuridico garantito appunto dalla legge. Il potere di imposizione è riservato agli organi legislativi dello Stato e trova il suo fondamento nella sovranità popolare.

In generale il presupposto dell'imposta può riferirsi o al possesso della ricchezza o alle varie forme del suo utilizzo; nella prima ipotesi, si parla di IMPOSTE DIRETTE, mentre nel secondo caso si parla di IMPOSTE INDIRETTE.

2.2. Le imposte dirette

Le imposte dirette hanno come presupposto, da parte del contribuente, le manifestazioni dirette e immediate di ricchezza, cioè il conseguimento dei redditi oppure il possesso di un patrimonio. Le imposte dirette sul reddito hanno come oggetto il flusso corrente di ricchezza che è acquisito dal contribuente in un determinato periodo, che di solito si rinnova ad intervalli regolari di tempo (come ad esempio le rendite, i salari, i profitti, gli interessi, i sussidi, le pensioni ecc.) oppure si acquisisce una volta tanto (come i premi e le vincite). Le imposte dirette sul patrimonio si riferiscono al valore patrimoniale dei beni in possesso del contribuente in un determinato momento e colpiscono solo chi possiede dei beni e non chi vive di puro lavoro.

Nel sistema tributario italiano l'imposizione personale assume carattere fondamentale; la base del sistema è costituita dall'IRPEF: un'imposta generale, personale e progressiva che colpisce il reddito netto posseduto da ogni persona.

2.3. Le imposte indirette

Le imposte indirette si riferiscono non al possesso della ricchezza, ma al suo utilizzo. Hanno come presupposto fatti o atti da cui si può determinare la disponibilità di un reddito o di un patrimonio, e quindi possono considerarsi come rivelatori della capacità contributiva come ad esempio i consumi, i trasferimenti, gli affari. Le imposte indirette sui consumi colpiscono il reddito perché è utilizzato per l'acquisto di beni o servizi destinati al consumo. Le imposte sui trasferimenti colpiscono il patrimonio quando è trasferito o comunque utilizzato per realizzare degli affari. Le imposte sui trasferimenti assumono caratteri diversi a seconda che il trasferimento avvenga a titolo gratuito od oneroso, per successione a causa di morte o per atto tra vivi.

L'imposta indiretta più conosciuta e più importante per il gettito che fornisce è l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che attua un'imposizione di carattere generale sugli scambi, applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, e si misura al valore aggiunto realizzato in ogni scambio, fino ad incidere sul consumatore finale.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche

IRPEF

Come abbiamo già detto le norme che disciplinano i redditi sono contenute nel Testo Unico delle imposte e, infatti, l'IRPEF è regolata nel titolo I del Testo Unico, il quale contiene le norme che riguardano la struttura e le modalità applicative dell'imposta nonché le norme relative alla determinazione delle varie specie di reddito.

3.1. Il presupposto dell'IRPEF

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è un'imposta progressiva e personale a carattere generale.

- ▶ progressiva perché attua una procedura quantitativa del reddito posseduto, dove i redditi più elevati sono colpiti dal pagamento di aliquote più alte.
- ▶ personale in quanto l'imposta tende a colpire non i redditi disponibili in quanto tali, ma la capacità contributiva globale del soggetto, tenendo conto del reddito posseduto e delle situazioni personali e familiari;
- ▶ generale in quanto si applica a tutte le persone che presentino capacità contributiva e colpisce tutti i tipi di reddito imponibile posseduti dal contribuente;

Il presupposto dell'IRPEF è il fatto di possedere redditi che rientrano nelle diverse categorie indicate nell'articolo 6 del Testo Unico e quindi ogni reddito prodotto e tassabile in Italia deve rientrare in queste categorie. Per ogni categoria sono previste regole di tassazione e specifiche modalità di dichiarazione.

Per quanto riguarda il possesso, questo è inteso come disponibilità economica del reddito, spettante a colui che possiede il bene o svolge l'attività da cui il reddito deriva.

La persona nei confronti del quale si realizza il presupposto d'imposta è il contribuente.

Dal punto di vista della quantità, i redditi più elevati vengono colpiti con un prelievo fiscale più alto perché hanno una maggiore capacità contributiva, e al contrario i redditi molto bassi, appena al limite della sussistenza, sono esentati dal prelievo fiscale perché non hanno capacità contributiva.

Dal punto di vista della qualità, bisogna identificare la fonte da cui deriva il reddito, perché si ritiene che, a parità di ammontare, la capacità contributiva è maggiore per i redditi patrimoniali e minore per i redditi che derivano dal puro lavoro. Il reddito da lavoro è prodotto con sacrificio personale e dispendio di energie ed è inoltre più incerto dei redditi patrimoniali in quanto può venire a mancare oppure diminuire se si perde la capacità o la possibilità di lavorare.

Inoltre influiscono sulla capacità contributiva le diverse situazioni personali e familiari che si traducono in necessità. Pertanto, la presenza di familiari a carico è un elemento che diminuisce la capacità contributiva del soggetto e giustifica un alleggerimento nel peso delle imposte.

3.2. Soggetti passivi

Il soggetto passivo dell'imposta è colui su cui grava l'obbligo di pagare il tributo e la conseguente responsabilità per la violazione di tale obbligo; quindi **tutte le persone che possiedono redditi, sia quelle residenti nel territorio italiano sia quelle non residenti se possiedono redditi prodotti in Italia.**

Si considerano **fiscalmente residenti** le persone che per la maggior parte dell'anno (183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza. Le persone che si cancellano dalle anagrafi italiane devono dimostrare realmente di vivere in un altro Stato, per esempio con delle bollette tipo telefono, luce, gas, acqua, rifiuti, ecc.

Per le persone residenti sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti; per le persone non residenti, sono tassati in Italia i redditi quivi prodotti. Per i soggetti non residenti la base tassabile è la somma di tutti i redditi prodotti in Italia che non hanno già subito una tassazione definitiva o che non sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva. Per evitare che l'applicazione dei due criteri porti alla doppia tassazione di un reddito, sia nello Stato in cui è prodotto, sia nello Stato di residenza della persona, si applicano le norme previste dalle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e i vari Stati esteri.

3.3. Periodo d'imposta

Poiché il possesso dei redditi non è un fatto istantaneo, ma un fenomeno che si svolge in modo continuo, ai fini dell'imposizione fiscale deve essere delimitato nel tempo. Il periodo d'imposta, cioè l'unità di tempo presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione, è l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale i redditi rientrano.

A seconda delle diverse tipologie di reddito, per determinare il reddito che devo considerare applico il **criterio di cassa** (il momento in cui io ho incassato il compenso) o il **criterio di**

competenza (l'arco di tempo in cui il reddito si forma e viene a maturazione, indipendentemente dal momento della sua riscossione).

Secondo il TUIR i redditi devono essere dichiarati con i seguenti criteri:

- ▶ i redditi di capitale, di lavoro dipendente ed autonomo e i redditi diversi, in base al criterio di CASSA;
- ▶ i redditi fondiari e d'impresa, in base al criterio di COMPETENZA.

3.4. Metodi di tassazione

Come metodi di tassazione possiamo distinguere la tassazione ordinaria, la tassazione separata e la tassazione sostitutiva. Una volta individuata la base imponibile devo determinare quale sarà l'entità del prelievo fiscale e quest'operazione è appunto chiamata tassazione.

Con la **tassazione ordinaria** l'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota percentuale stabilita dalla legge alla base imponibile. Le aliquote percentuali sono fissate secondo il criterio della progressività per scaglioni, cioè vengono fissate le percentuali in modo tale che ogni contribuente paghi in percentuale crescente in base al suo reddito suddiviso per scaglioni.

Per la **tassazione separata** invece, dobbiamo tener conto di tutti quei redditi che di solito vengono percepiti una volta sola in un unico ammontare, ma che in realtà sono maturati nel corso di un certo numero di anni, come ad esempio il TFR. Questi redditi si formano in più periodi di imposta, ma hanno rilevanza fiscale solo nel momento in cui io li incasso; i redditi tassati separatamente non si cumulano con quelli percepiti nell'anno solare. In questo caso l'imponibile è costituito dall'ammontare del reddito e l'aliquota da applicare è l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti. Se in uno dei due anni precedenti non ho avuto nessun reddito applico l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo dell'altro anno; se invece nei due anni precedenti non ho avuto redditi, applico l'aliquota IRPEF minima. In alcuni casi, ben previsti dalla legge, è possibile optare per la tassazione ordinaria.

Parliamo di **tassazione sostitutiva**, invece, quando il reddito è escluso dal coacervo dei redditi da assoggettare alla tassazione (ordinaria o separata), generalmente prevista per quella tipologia, per applicarvi un'imposta sostitutiva. Come lo stesso nome fa intendere, si tratta di un tributo che, in determinati specifici casi, **sostituisce precise imposte**, come il bollo, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'IRPEF, le imposte regionali e comunali.

Nel nostro sistema tributario ci sono diversi casi di imposta sostitutiva. Riguardo all'IRPEF, l'imposta sostitutiva che trova applicazione con maggiore frequenza nel modello 730 è la cedolare secca sugli immobili locati che sarà trattata, nel dettaglio, nell'ambito della trattazione dei redditi di natura fondiaria.

Calcolo dell'IRPEF a saldo

REDDITO COMPLESSIVO

-

Oneri deducibili (compresa la deduzione per abitazione principale, laddove non soggetta a IMU)

=

REDDITO IMPONIBILE

x ALIQUOTA D'IMPOSTA per scaglioni =

IMPOSTA LORDA

-

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

-

DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO

-

DETRAZIONI PER ONERI

=

IMPOSTA NETTA

-

RITENUTE

=

RIGO DIFFERENZA

-

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

-

ACCONTI

=

SALDO IRPEF

4.1 Reddito complessivo

Il reddito complessivo **si ottiene** sommando tutti i redditi di ogni categoria imputati al contribuente.

La determinazione del reddito avviene tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze che possono avere rilevanza e che si sono verificati nel periodo d'imposta. In relazione ai vari tipi di reddito, si devono osservare le regole stabilite dalla legge per la singola categoria cui il reddito appartiene.

In questo caso si evidenzia pienamente il carattere personale dell'Irpef che assoggetta ad imposizione tutti i redditi posseduti, ovunque essi siano stati realizzati, compresi quelli prodotti all'estero; nel caso in cui i redditi prodotti all'estero fossero già stati tassati nello Stato estero in cui sono stati prodotti, la legge, allo scopo di evitare una doppia imposizione, riconosce per questi tipi di reddito un credito d'imposta.

4.2 Oneri deducibili

Gli oneri deducibili sono le spese che si sottraggono per intero dal reddito complessivo prima di calcolare l'imposta, con un beneficio a favore del contribuente. Si tratta di spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, e di cui ci sia il documento che provi l'avvenuto pagamento. Gli oneri che possiamo citare sono riferiti alle spese per assistenza specifica ai disabili, assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato, contributi per la previdenza complementare; altri ad esempio riguardano i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge, contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari; ed altri ancora sono specificati meglio nelle istruzioni che riguardano le dichiarazioni annuali dei redditi.

4.3 Reddito imponibile

Per le imposte dirette la base imponibile è l'importo che risulta dopo aver sottratto (tolto) al reddito complessivo tutte le deduzioni previste.

Il reddito imponibile (= reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) è il valore sul quale sono applicate le aliquote IRPEF per determinare l'imposta dovuta.

4.4 Aliquote d'imposta per scaglioni

Poiché l'IRPEF è un'imposta progressiva, i redditi più elevati sono colpiti dal pagamento di aliquote più alte. Per ottenere questo risultato, il reddito imponibile viene frazionato, diviso in scaglioni (classi) ed assoggettato alle percentuali (aliquote) diverse d'imposta corrispondenti agli scaglioni in cui il reddito stesso rientra. Ecco le aliquote e gli scaglioni di reddito per l'anno 2018, da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi dell'anno 2019:

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)			ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	15.000,00	23	23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro	75.000,00	43	25.420,00	+	43% parte eccedente 75.000,00

4.5 Imposta lorda

L'imposta lorda si ottiene applicando al reddito imponibile, la percentuale (aliquota) corrispondente agli scaglioni di reddito.

Mediante l'applicazione delle aliquote è quindi determinata l'imposta lorda, cioè l'imposta che teoricamente si dovrebbe pagare se si tenesse conto soltanto della base imponibile.

Ad esempio calcoliamo l'IRPEF su un reddito imponibile pari a € 30.000,00:

Scaglione	%	Imposta	Totale
€ 15.000	23	€ 3.450	
€ 13.000	27	€ 3.510	
€ 2.000	38	€ 760	€ 7.720

Le detrazioni

Per adeguare ulteriormente il prelievo alla situazione del contribuente, sull'imposta lorda sono operate, se ricorrono i presupposti, una serie di detrazioni per arrivare così a determinare l'imposta netta.

Le detrazioni sono agevolazioni che consistono nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda. Queste detrazioni riguardano circostanze che incidono sulla situazione complessiva del soggetto, riducendone la capacità contributiva e giustificando una attenuazione dell'imposta a suo carico.

5.1. detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia, di entità variabile e collegata al reddito, sono previste in relazione ai familiari che risultano a carico del contribuente. Tra i familiari presi in considerazione dalla legge, oltre al coniuge ed i figli, possono essere considerati altri familiari a carico tutti i soggetti menzionati nell'articolo 433 del Codice Civile, purché non possiedano redditi superiori al limite consentito di € 2.840,51 euro. Per gli altri familiari a carico, oltre al limite di reddito da rispettare, è necessario che gli stessi convivano con il dichiarante oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria.

Gli altri familiari citati nell'articolo 433 Codice civile sono:

- ▶ il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- ▶ i discendenti dei figli
- ▶ i genitori, anche adottivi, e gli ascendenti prossimi anche naturali
- ▶ i generi e le nuore
- ▶ il suocero e la suocera
- ▶ i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

Il meccanismo di determinazione della detrazione spettante si fonda su detrazioni base da modulare attraverso coefficienti condizionati dal reddito complessivo del contribuente. Si rinvia all'appendice delle istruzioni di compilazione del modello reddituale 730/2019 per il dettaglio di tale meccanismo.

5.2 Detrazioni per tipologia di reddito

L'attuale sistema di determinazione dell'IRPEF prevede una serie di detrazioni dall'imposta lorda stabilite in misura diversa in funzione della **tipologia di reddito** che confluisce nel reddito complessivo (**da lavoro dipendente, pensione, e diversi**). In presenza di più tipologie di reddito, il contribuente può avvalersi della detrazione più conveniente.

Il meccanismo di determinazione è strutturato in modo simile a quello previsto per le detrazioni per carichi di famiglia. Si rinvia all'appendice delle istruzioni di compilazione del modello reddituale 730/2019 per il dettaglio di tale meccanismo.

5.3 Detrazioni per oneri

Sono le spese che riducono in percentuale l'ammontare dell'imposta lorda dovuta. Sono personali e possono essere usufruite solo da parte del contribuente cui spettano; in certi casi il contribuente ha diritto a portare in detrazione anche alcune spese da lui sostenute per i familiari a suo carico. La parte di detrazione eventualmente eccedente rispetto l'imposta lorda,

non si può riportare all'anno successivo. La detrazione spetta in percentuale dell'onere sostenuto: a seconda dell'onere, la percentuale è del 19%, 26%, 30%, 35%, 36%, 50%, 55%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%.

Tra le detrazioni più conosciute possiamo ricordare le spese mediche, le assicurazioni sulla vita, gli interessi passivi per i mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, ecc.

L'imposta netta

L'imposta netta deriva dalla differenza tra imposta lorda e il totale delle detrazioni. Se le detrazioni superano il totale dell'imposta lorda, si afferma che l'imposta netta è zero, perché non è possibile avere imposta netta con segno negativo. Tuttavia, dal 1 gennaio 2007 occorre tenere conto di 2 specifiche eccezioni introdotte dal legislatore: 1) l'ulteriore detrazione forfetaria prevista per le famiglie con almeno 4 figli a carico; 2) la detrazione d'imposta per canoni di locazione sostenuti per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Le ritenute

7.1 ritenuta alla fonte a titolo d'acconto

Nel caso in cui sia a titolo di acconto, la ritenuta costituisce solo un'anticipazione del tributo, ma non estingue l'obbligazione tributaria della persona; quest'ultima deve, infatti, indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione, calcolare l'imposta globale dovuta, quindi scomputare da questa l'ammontare delle ritenute subite.

7.2 ritenuta alla fonte a titolo di imposta

Nel caso in cui sia a titolo di imposta, la ritenuta estingue l'obbligazione tributaria della persona in relazione al determinato reddito a cui si riferisce (per esempio, interessi su conti correnti postali e bancari percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa), per cui questo non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, non deve essere dichiarato.

Le eccedenze da precedente dichiarazione

Le eccedenze da precedente dichiarazione sono crediti IRPEF che derivano da dichiarazioni modello Redditi 2018 anno d'imposta 2017 lasciati in compensazione (importo di col. 4 del quadro RX), o dai punti 64 e seguenti della CU 2019.

Gli acconti

L'acconto IRPEF è l'importo che generalmente il contribuente è tenuto a versare come anticipo dell'imposta sui redditi dovuto per l'anno in corso. Per stabilire se l'acconto è dovuto oppure no, bisogna fare riferimento all'imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente. Gli acconti si calcolano partendo dal "rigo differenza" del prospetto di liquidazione della dichiarazione dei redditi; sulla cifra indicata al rigo differenza bisogna calcolare il 100%.

Per calcolare il primo acconto applico, al risultato dell'operazione precedente, il 40 per cento (codice tributo 4033); per il secondo acconto devo calcolare il 60 per cento (codice tributo 4034).

Il saldo

Il saldo è la differenza di imposta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. Per l'IRPEF il suo ammontare è pari all'imposta netta, meno le ritenute, i crediti e gli acconti già versati. Il saldo può essere a debito o a credito.

Per quanto riguarda il saldo a credito, il contribuente può appunto vedersi restituire le somme "versate in più": attraverso l'accredito in busta paga o pensione, se ha scelto di dichiarare i suoi redditi con la dichiarazione dei redditi modello 730, oppure se ha scelto la dichiarazione dei redditi modello REDDITI, può indicare la somma in compensazione con altre imposte o contributi o a rimborso, che lo Stato provvederà a pagare spedendo direttamente al domicilio del contribuente un assegno della Banca d'Italia. Dal periodo d'imposta 2013, i soggetti privi di sostituto d'imposta possono comunque presentare il MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO e

far accreditare l'eventuale rimborso direttamente sul c/c comunicato appositamente in Agenzia delle Entrate.

In caso di saldo a debito, significa che il contribuente deve ancora sistemare la sua posizione nei confronti del fisco, quindi ha ancora delle somme da pagare perché, conteggiando tutti i redditi a lui imputati, quello che ha già versato non è stato sufficiente a coprire il debito per l'anno d'imposta.

Questo si verifica quando, per esempio, il contribuente cumula redditi già assoggettati a tassazione (lavoro dipendente) e redditi non ancora tassati (canoni di locazione).

La rateizzazione

È un'opportunità che viene data ai contribuenti per pagare in modo più agevole le somme a debito che risultano dalla dichiarazione dei redditi. Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare il saldo e il primo acconto che deve pagare, può scegliere in quante rate intende frazionare il versamento. Per il 730, sono un minimo di 2 e un massimo di 5 rate.

In questo caso, sulle somme a debito, verranno applicati gli interessi dovuti per la rateizzazione che sono pari allo 0,33% mensile.

Per quanto riguarda il secondo acconto Irpef, non è prevista alcuna possibilità di rateizzazione.

Le addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'Irpef sono quote d'imposta dovute dalle persone fisiche, che si vanno ad aggiungere a quelle "nazionali". Le addizionali sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al Comune di domicilio fiscale (addizionale comunale).

L'addizionale regionale è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF e deve essere versata se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF. Ogni singola Regione e Provincia autonoma può stabilirne l'aliquota entro i limiti fissati dalla legge statale. L'aliquota di base dell'addizionale dall'anno 2012 è pari all'1,23 %. Ciascuna Regione e Provincia autonoma, con propria legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può aumentare l'aliquota di base entro i limiti fissati dalla legge statale. La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF è stata integrata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011 - recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norma valide solo per le Regioni ordinarie le quali possono aumentare o diminuire l'aliquota base. La maggiorazione non può essere superiore a:

- 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

- 2,1 punti percentuali a decorrere dal 2015.

L'addizionale comunale all'Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

- una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i Comuni.
- un'altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell'ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,8%.

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%. L'acconto si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune, e viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.